

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIER PAOLO CENTO

La seduta comincia alle 15,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (4599); e delle abbinate proposte di legge: Mazzuca: Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (311); Buttiglione ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (382); Mussolini: Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile (408); Prestigiacomo: Modifica all'articolo 609-*quinquies* del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne (593); Mussolini: Norme in materia di violenza sessuale sui minori (726); Butti: Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori (953); Massidda ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (1029); Foti: Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies* e 600-*septies* del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (3691); Santori ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia (4466); Francesca Martini ed altri: Introduzione dell'articolo 414-*bis* del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

alla pedofilia (2415); Francesca Martini ed altri: Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori (2422); Cirielli ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia (2521); Pecorella: Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero (2669); Cè ed altri: Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile (2864); Cima ed altri: Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet (3122); Francesca Martini ed altri: Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-*bis* del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno (3235); Milanese e Antonio Russo: Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies* e 600-*septies* del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (3691); Santori ed altri: Disposizioni per la lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia (4466); Francesca Martini ed altri: Introduzione dell'articolo 414-*bis* del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet » e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca: « Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311); Buttiglione ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia » (382); Mussolini: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (408); Prestigiacomo: « Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne » (593); Mussolini: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (726); Butti: « Norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori » (953); Massidda ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029); Foti: « Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346); Marras e Vitali: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1489); Deodato e Bondi: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori » (2038); Burani Procaccini ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415); Francesca Martini ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422); Cirielli ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia » (2521); Pecorella: « Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero » (2669); Cè ed altri: « Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile » (2864); Cima ed altri: « Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete Internet » (3122); Francesca Martini ed altri: « Norme per favorire una corretta

utilizzazione della rete Internet da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete Internet di materiale osceno » (3235); Milanese e Antonio Russo: « Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale » (3691); Santori ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (4299); Perrotta: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (4466); Francesca Martini ed altri: « Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale » (5359); Brugger ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia » (5845).

Proseguiamo la discussione rinviate nella seduta del 25 maggio 2005.

Avverto che le Commissioni I, V, XI e XII hanno espresso il parere di competenza sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione nella seduta del 18 maggio. In particolare, la I e la XII Commissione hanno espresso parere favorevole, la V Commissione ha espresso parere favorevole sul testo base e nulla osta sugli emendamenti approvati in linea di principio, mentre la XI Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo, a condizione che sia approvato l'emendamento 21.1 (*seconda formulazione*) del relatore e che all'articolo 21 sia precisato che « resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi 95-103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 » ed ha espresso inoltre il nulla osta sugli emendamenti approvati in linea di principio. Il relatore ha presentato l'emendamento 21.500 volto ad accogliere la condizione della XI Commissione circa la disciplina delle assunzioni relativa all'Osservatorio di cui all'articolo 21 del testo base.

Avverto inoltre che, a seguito della fissazione di un ulteriore termine per la presentazione di emendamenti, sono stati presentati ulteriori emendamenti al testo base in esame (*vedi allegato*). A tale pro-

posito, gli emendamenti Lussana 3.504 e Cima 20.501 sono da considerare inammissibili in quanto riproducono rispettivamente gli emendamenti Lussana 3.1 e Cima 20.6 respinti nella seduta del 18 maggio scorso. Sono altresì inammissibili gli emendamenti 7.500 e 20.502, in quanto non si riferiscono al testo base, bensì al testo risultante dagli emendamenti approvati in linea di principio. Si tratterebbe sostanzialmente di subemendamenti presentati successivamente all'approvazione, sia pure linea di principio, dell'emendamento al quale si riferiscono.

Invito il relatore ed il ministro ad esprimere il parere di competenza su tali emendamenti.

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.700.

Espresso parere favorevole sull'emendamento Fanfani 2.501 a condizione che sia riformulato nel senso di determinare la valutazione della gravità della condotta criminosa con riferimento alla ingente quantità di materiale offerto o ceduto.

Espresso poi parere favorevole sull'emendamento Fanfani 3.500 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una circostanza aggravante nel caso di detenzione di materiale pornografico di ingente quantità.

GIUSEPPE FANFANI. E sulla qualità ?

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Qui esiste un problema che abbiamo valutato con riferimento alla previsione dell'esclusione di questi reati dal patteggiamento (nel caso in cui l'accogliessimo). Al fine di consentire di valutare l'applicabilità o meno del patteggiamento allargato occorre fare in modo che tale fattispecie sia determinata al meglio. Poiché in un altro emendamento prevediamo che nelle ipotesi più gravi si escluda l'applicazione del patteggiamento allargato, se lasciassimo nella genericità la fattispecie, potrebbe esservi il rischio di una negazione del patteggiamento anche nel caso in cui successivamente, nel corso del giudizio, il reato

venisse derubricato. Quindi, la soluzione migliore sarebbe quella di determinare al meglio la fattispecie alla quale noi colleghiamo la maggiore gravità della pena.

Espresso parere favorevole sull'emendamento 12.700 del Governo e raccomando l'approvazione del mio emendamento 21.500 volto a recepire la condizione posta nel parere espresso dalla XI Commissione.

Invito infine al ritiro di tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Espresso parere conforme a quello reso dal relatore.

In relazione alla questione emersa nell'ultima seduta circa l'opportunità di prevedere espressamente che siano iscritte nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dell'interessato le pene accessorie, previste dal provvedimento in esame, comminate anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, rilevo che tale possibilità già si evince dagli articoli 3 e 25 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

FRANCO GRILLINI. Avevo chiesto di intervenire ancora prima del relatore e del ministro anche per una premessa ed una considerazione relativa ai recenti fatti di cronaca giudiziaria aventi ad oggetto l'ultima indagine sulla materia svolta dalla procura di Siracusa ed al suicidio di uno degli indagati (*Commenti del deputato Lussana*).

Certo, a quelli che difendono l'embrione non interessa per niente la vita delle persone adulte. Presidente, vorrei che la frase « chi se ne frega » fosse verbalizzata e attribuita alla persona che l'ha pronunciata. Siamo in sede legislativa e chiedo quindi che la frase venga verbalizzata.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, credo che l'espressione richiamata dal-

l'onorevole Grillini sia fuori luogo e non degna di questa sede.

CAROLINA LUSSANA. Presidente, la ringrazio per il richiamo; desidero comunque sottolineare che le affermazioni colte dal deputato Grillini avevano carattere del tutto privato e non sono avvenute a microfono aperto, quindi non sono oggetto di resocontazione; avrei potuto parlare di qualunque altro argomento. Ascolterò l'onorevole Grillini e mi esprimerò sul merito del suo intervento. Non accetto questo richiamo in quanto si tratta di un dialogo privato e non deve risultare da alcun tipo di atto, perché questa non è l'inquisizione.

PRESIDENTE. Certo, ma come sicuramente saprà nel momento in cui il dialogo privato viene recepito anche da altri ascoltatori è ovvio che esso diventa un fatto rilevante. Prendo atto che lei ritiene quella affermazione frutto di un dialogo privato; tuttavia essendo stata fatta in sede di Commissione è del tutto legittimo e condivisibile che i colleghi abbiano immediatamente reagito a questa affermazione, grave sotto ogni punto di vista.

MARIA BURANI PROCACCINI. Presidente, non è tollerabile che all'interno di una Commissione, quando i microfoni sono chiusi, non si possa parlare liberamente, come se ci si trovasse di fronte alla Gestapo oppure al KGB.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma cosa cennano la Gestapo o il KGB? L'onorevole Lussana ha espresso delle pesanti affermazioni ad alta voce. Ovviamente può farlo, ma è altrettanto legittimo che la Commissione, il presidente e i colleghi reagiscano e rilevino in queste parole un elemento grave.

MARIA BURANI PROCACCINI. Ma non ha detto niente!

PRESIDENTE. Non è vero, l'ha detto e tutti l'abbiamo sentito.

CAROLINA LUSSANA. Comunque, presidente, vorrei capire a quale titolo ha preso la parola l'onorevole Grillini, perché siamo in sede legislativa e stiamo discutendo sull'approvazione degli emendamenti in linea di principio. Chiedo di sapere su cosa sta prendendo la parola, perché mi sembra che un aggiornamento su una questione giudiziaria abbia poco a che vedere con i lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Grillini aveva chiesto la parola prima dell'intervento del relatore e del Governo per esprimersi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FRANCO GRILLINI. Ritorno su un ragionamento che ho più volte fatto in questa Commissione: l'esame del provvedimento in oggetto è avvenuto senza disporre dei dati relativi agli esiti delle indagini dei processi svolti per punire i reati di pedofilia; su Internet spuntano indagini a livello nazionale di cui non si conosce l'esito. Ho ripetutamente chiesto al presidente di questa Commissione e al ministro della giustizia quali sono i processi degli ultimi cinque anni originati da indagini di questo tipo.

La spettacolarizzazione su questa materia può far piacere ad alcuni parlamentari, ma non a me, perché credo che in queste situazioni spesso l'indagine può apparire come una condanna e anche qualora venga poi riconosciuta l'innocenza della persona, non è più possibile porvi rimedio. In questo caso, ma non è il primo, in seguito alla fuga di notizie abbiamo avuto il suicidio di una persona, di cui al momento non conosciamo la posizione processuale, che poteva anche risultare non colpevole al termine del processo. Trovo disdicevole che ad alcuni parlamentari non interessi nulla di questo fatto; credo che la civiltà giuridica sia prima di tutto basata sulla riservatezza delle indagini; al riguardo il giudice per le indagini preliminari ha espresso il suo rammarico per quanto si è verificato, ne prendo positivamente atto. Non possiamo

accettare che esista su questa materia una sorta di pena di morte comminata addirittura prima che si sia concluso il processo.

Invito i colleghi a riflettere sulla grave spettacolarizzazione che viene spesso operata nella materia in esame, che giudico indegna di una civiltà di diritto e rispetto alla quale occorrerebbe predisporre strumenti idonei per fare in modo che fatti di questo tipo non accadano più.

ANNA FINOCCHIARO. In riferimento all'increscioso episodio prima verificatosi, ricordo che per la resocontazione delle sedute in sede legislativa vengono seguite le medesime regole dell'esame in Assemblea. Ora penso che a tutti sia capitato di scorrere più di una volta i resoconti stenografici dell'Assemblea e di comprendere bene come vi sia l'obbligo di resocontazione non soltanto delle parole pronunciate dall'oratore che in quel momento ha la parola, bensì anche di quei brani di conversazione, di quelle interiezioni, di quelle espressioni che vengono pronunciate nell'aula in maniera tale da essere avvertite da quanti provvedono alla resocontazione della seduta. Ergo, ritengo che le osservazioni fatte prima siano assolutamente prive di fondamento.

CAROLINA LUSSANA. Mi sembra che l'intervento dell'onorevole Grillini esuli dal merito di questa discussione e ponga invece una questione di carattere più generale. È chiaro che la spettacolarizzazione della giustizia è un fenomeno che può essere discusso e deve essere affrontato; forse si dovrà giungere anche a modifiche di tipo legislativo; tuttavia, il fenomeno non riguarda soltanto i reati di pedopornografia. Capisco che il collega nutra un interesse spiccatissimo per questa materia così delicata, ma ritengo...

FRANCO GRILLINI. Questo non è accettabile!

CAROLINA LUSSANA. ...che i termini della questione siano più generali, mentre l'onorevole Grillini sta sollevando il pro-

blema solo in relazione ad una specifica tipologia di reati, peraltro esulando dalla discussione sul merito degli emendamenti riferiti all'articolo 1. In ogni caso, ritengo di non poter condividere il contenuto delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, in questa — come in tutte le materie — ritengo che gli interessi siano generali, e non particolari...!

GIUSEPPE FANFANI. In qualità di penalista, nutro anch'io un interesse spiccatissimo per questa materia!

MARCELLA LUCIDI, Relatore. Abbiamo tutti un interesse spiccato a riguardo!

CAROLINA LUSSANA. Certamente, ne prendiamo atto. Condividendo le osservazioni dell'onorevole Grillini a proposito della spettacolarizzazione della giustizia, ripeto, però, che tale problema non si pone per i soli reati di pedopornografia. Per questa ragione, invito il collega Grillini a leggere il disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario che, per quanto riguarda la diffusione di notizie relative ad indagini, pone dei correttivi seri in ordine alle questioni sollevate, prevedendo, quale illecito disciplinare, la condotta dei magistrati — ad eccezione del procuratore della Repubblica o di un suo delegato — che intrattengono rapporti con la stampa.

Forse, collega, molte delle questioni da lei evidenziate nell'intervento precedente non avrebbero motivo di essere se il suo gruppo non si opponesse in modo così strenuo all'approvazione del provvedimento che, nel prevedere, appunto, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, ridurrebbe le conseguenze, talvolta drammatiche, di una eccessiva spettacolarizzazione delle indagini.

Quanto alle mie parole, mi sembra di non aver detto nulla di così sconcertante, tale da motivare affermazioni o toni coloriti e polemici da parte dei colleghi: ripeto, se vogliamo discutere della spetta-

colarizzazione della giustizia facciamolo pure, ma che ciò avvenga in un'altra sede, intervenendo non sul complesso degli emendamenti all'articolo in esame, ma piuttosto sull'ordine del lavori, oppure utilizzando altri strumenti consentiti nell'esercizio dell'attività parlamentare.

ITALICO PERLINI. Signor presidente, propongo di passare all'esame degli emendamenti presentati, atteso che si tratta di un provvedimento pendente da anni, alla cui realizzazione tutte le forze politiche hanno collaborato.

ENRICO BUEMI. Signor presidente, sorrido un poco a sentire esponenti della Lega nord federazione padana che impartiscono lezioni di garantismo, non soltanto per l'atteggiamento assunto dalla collega Lussana in questa sede, ma anche per le posizioni da essi manifestate in Assemblea e nelle piazze del nostro paese. Credo che simili lezioni dai colleghi leghisti non possono proprio essere accettate! Quella di cui si discute è una materia particolarmente delicata, che si presta anche a facili equivoci; la garanzia della tutela dell'imputato sino alla sentenza di assoluzione o di condanna definitiva rappresenta un'esigenza fondamentale del nostro sistema giuridico, che non può essere assolutamente messa in discussione in alcun modo, neanche da fughe di notizie: come il suicidio recentemente avvenuto ci ricorda, a volte, cittadini innocenti accusati di certi reati non sono in grado di sostenere la pressione psicologica di un giudizio negativo da parte dell'opinione pubblica.

CAROLINA LUSSANA. Solo nei casi di pedofilia...?

ENRICO BUEMI. No, onorevole Lussana, non è soltanto un problema di pedofilia...!

CAROLINA LUSSANA. Non mi sembra sia questa la sede per discuterne, collega Buemi!

ENRICO BUEMI. Vi è un lungo elenco di suicidi che dimostra come sia assolutamente pesante sopportare un giudizio anticipato e non garantito da un corretto processo, quando l'indagato non abbia neppure la possibilità di discolparsi.

Pertanto, proprio per queste ragioni di carattere generale e specifico, considerato che l'esame del provvedimento al nostro esame avviene, oggi, in un clima di particolare tensione, suggerirei al presidente di rinviarne il seguito ad altra seduta; non mi pare, infatti, che in quella odierna sia possibile confrontarci con la necessaria serenità. Dico questo a fronte della presa di posizione della collega Lussana ma anche alla luce del risultato referendario, estraneo all'argomento di cui si discute solo in apparenza, non già nella sostanza, dal momento che esso dimostra la strumentalità della posizione di certuni che – mentre si preoccupano di mantenere in vita ciò che ancora non è – si disinteressano di preservare chi già esiste, e poi si suicida.

Ritengo, in ogni caso, che l'intervento del collega Grillini sia estraneo al complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, in relazione al quale egli ha chiesto la parola.

MARIA BURANI PROCACCINI. Presidente, vorrei svolgere un breve intervento, in ordine alle questioni che sono state sollevate dai colleghi. Ritengo del tutto inopportune le accuse al deputato Lussana in tema di garantismo, che costituisce principio particolarmente operante all'interno della Commissione, e in special modo rispetto a reati capaci di offendere profondamente l'opinione pubblica, come la pedofilia, un delitto che, peraltro, tutto il paese ci chiede di considerare con particolare serietà e severità. Nel parlare del patteggiamento e dei casi della sua applicabilità – in base al principio costituzionale della parità di tutti i cittadini nei confronti della legge – a fronte di reati di questo genere, così particolarmente odiosi, ci siamo riferiti a principi non solo strettamente giuridici e garantisti. Reputo, inoltre, del tutto fuori luogo il richiamo

agli esiti del referendum appena svoltosi e al clima che questo ultimo — secondo l'onorevole Buemi — avrebbe contribuito a determinare in questa sede. Ritengo, piuttosto, che l'onorevole Buemi assuma, in proposito, un atteggiamento — che non mi sarei aspettata da lui — veramente molto poco democratico e scarsamente rispettoso del delicato argomento al nostro esame, attesa la gravità del reato di pedofilia, che offende profondamente l'opinione pubblica e la coscienza profonda di ciascuno di noi.

ENRICO BUEMI. Tutti i delitti la offendono !

MARIA BURANI PROCACCINI. Se si assume una posizione rigorosa, pertanto, non lo si fa con la volontà di cavalcare l'onda referendaria o con l'intenzione di assumere un particolare atteggiamento guerrafondaio o forcaiolò; lo si fa perché si hanno dei sentimenti e dei valori, perché esiste una coscienza civica protesa a garantire il bene comune e che si pone — o almeno dovrebbe porsi — a fondamento di tutta la legislazione italiana.

Quindi, se intendiamo impegnarci per scegliere la strada migliore non lo facciamo né per rifarci della nostra vittoria sul referendum né per ragioni di garantismo estremo, atteso, peraltro, che l'orientamento garantista della legislazione italiana, per molti reati estremamente positivo, aperto, democratico, viene da lontano, dalla legislazione romana: dopo aver insegnato il diritto al mondo, è perciò giusto garantirne noi per primi l'applicazione e la certezza in ogni occasione.

Fatte queste osservazioni, reputo che l'intervento del collega Grillini sia estraneo al complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FRANCO GRILLINI. Intervenendo per fatto personale, ritengo che le illazioni — che ovviamente rifiuto persino di prendere in considerazione — sulla natura del mio interesse per la materia in esame siano gravi, offensive ed inaudite. Mi dispiace che una collega arrivi a tanto; il mio

intervento non era diretto contro di lei, bensì aveva carattere generale. Naturalmente, quanto è accaduto in questa sede dà la misura del comportamento, anche morale, della collega Lussana.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. Non ci sono state illazioni, siamo tutti molto interessati alla questione, onorevole Grillini.

FRANCO GRILLINI. Sta di fatto che vorrei ricordare alla collega la mia battaglia; come ho avuto più volte modo di sottolineare, argomentando, non « amo » questo provvedimento, dal momento che, a mio avviso, esso non è sufficientemente in grado di combattere il fenomeno della pedofilia, laddove quest'ultimo esiste. La mia opinione è fondata su dati incontrovertibili, che dimostrano come la pedofilia, laddove si tratti di molestie e stupri, avviene con maggiore frequenza nell'ambito della famiglia tradizionale. Questo è un argomento che evidentemente all'onorevole Lussana non interessa molto, per ragioni che probabilmente possiamo anche comprendere. Tuttavia, credo sia realmente molto grave che un collega si permetta di avanzare illazioni sotto questo profilo. Mi auguro che la collega Lussana sia in grado di porgere delle scuse, che sarebbero realmente doverose.

Comprendo il senso (o meglio, la *verve*) della polemica, ma credo che nessuno possa permettersi di avanzare illazioni di questo genere, tanto più che tutti gli interventi da me svolti sono diretti unicamente a combattere il fenomeno, laddove questo esiste realmente.

CAROLINA LUSSANA. Intervenendo per fatto personale, debbo dire che mi dispiace che il collega abbia colto un profilo ingiurioso nell'espressione « interesse spiccatò », che voleva significare unicamente l'attenzione posta dal collega per alcune materie trattate in Commissione.

Non intendeva attribuire alcuna connotazione morale a tale affermazione, che mi sembra oggettiva. Vorrei ripetere che la mia intenzione era quella di fotografare in

ogni caso una situazione che è sotto gli occhi di tutti. Non intendevo dunque esprimere giudizi sul fatto che il collega sia presente ai lavori relativi a determinati argomenti.

FRANCESCO BONITO. L'onorevole Grillini è assai più presente dell'onorevole Lussana !

CAROLINA LUSSANA. Ho parlato di «interesse spiccato»: non vedo per quale ragione si debba attribuire un giudizio morale a tale affermazione. Intendo ribadire che non esiste alcun giudizio morale in tale affermazione.

È invece l'onorevole Grillini ad aver espresso una serie di valutazioni di carattere morale sulla sottoscritta, richiamandosi alla mia coscienza. In ogni caso, non intendo cogliere tale provocazione, dal momento che ciò che attiene alla mia coscienza rientra nella sfera privata relativa alla mia persona, nella quale non intendo entrare.

Mi dispiace che l'onorevole Grillini abbia colto un'offesa o una provocazione nella mia affermazione. Questa non era l'intenzione.

PRESIDENTE. Credo che la questione sollevata dall'onorevole Grillini sia seria e meriti da parte della Commissione, e anche della Presidenza, una significativa assunzione di responsabilità.

L'onorevole Grillini, al pari di qualsiasi altro componente di questa Commissione, svolge la sua funzione, seguendo maggiormente, come ogni collega, l'esame di alcuni provvedimenti rispetto ad altri. Non è possibile su questo aspetto formulare alcun tipo di giudizio o, peggio, di illazione.

In qualità di presidente della Commissione rivolgo le scuse all'onorevole Grillini per quanto è stato detto in questa sede.

L'onorevole Lussana ha parzialmente spiegato il senso non offensivo delle sue parole; tuttavia, credo che occorra ricordare come, anche nel momento dello scontro più duro, non si possa mai trascendere in questo genere di offese.

Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.700 presentato dal relatore.

GIUSEPPE FANFANI. Vorrei intervenire sull'emendamento 1.503 a mia firma, rispetto al quale è stato formulato un invito al ritiro da parte della collega relatrice, dal momento che esso sarebbe recepito dall'emendamento 1.700. Non ho obiezioni al riguardo e ritiro l'emendamento, anche perché devo dire che, se accettiamo lo spirito con il quale questi emendamenti sono proposti, le formulazioni, *grosso modo*, si equivalgono.

Devo dire, peraltro, che un paio di settimane fa, prima della sospensione dei lavori parlamentari per lo svolgimento del referendum, avevo proposto una gradualità della pena in funzione dell'età, prevedendo una pena maggiore nel caso in cui il fatto fosse stato commesso in danno di una persona che avesse compiuto 14 e non 16 anni, ed una pena meno grave per l'età successiva. L'emendamento fu respinto.

Prendo atto che ora è stato reinserito nuovamente nel testo della legge e quindi accetto di buon grado la richiesta di invito al ritiro formulata dalla collega relatrice.

Sono stato, come gli uffici sanno, l'ultimo ad aver espresso il mio assenso all'esame in sede legislativa di tale provvedimento, perché non ritenevo che per tale materia tale sede fosse la più idonea. Tuttavia, mi rendo conto che in queste condizioni non saremmo approdati ad alcuna conclusione nel corso dell'esame in Assemblea.

Non voglio assolutamente toccare i temi che hanno costituito oggetto di polemica, dal momento che i colleghi sono in grado di valutarli individualmente e di assumere individualmente le relative responsabilità di quanto fanno. Tuttavia, vorrei effettuare un richiamo, anche in considerazione di un'esperienza personale: dietro ogni suicidio, che avvenga in carcere o in conseguenza di contestazioni gravi, vi è una enorme sofferenza morale ! Non ci si toglie

la vita per caso: questa sofferenza morale merita un rispetto infinito, anche nelle persone peggiori.

Fui testimone, in qualità di avvocato penalista, della vicenda di un ragazzo che si tolse la vita in carcere. Ancora rimprovero a me stesso di non aver capito per tempo quanto stava accadendo, dal momento che questi, ogni qualvolta lo andavo a trovare, ripeteva che si sarebbe tolto la vita.

Riflettendo sull'incidenza che anche i condizionamenti esterni, da parte della stampa e dell'opinione pubblica, possono avere sui comportamenti individuali, rendendoli estremi, ritengo che nei confronti di questi fatti occorra nutrire un rispetto infinito ed invito tutti i colleghi ad averlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.700 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lussana 1.500, per il quale era stato formulato un invito al ritiro da parte del relatore, non accolto dal presentatore.

(È respinto).

L'emendamento Lussana 1.501 è stato ritirato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lussana 1.502, per il quale era stato formulato un invito al ritiro, non accolto dal presentatore.

(È respinto).

L'emendamento Lussana 2.500 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Fanfani 2.501, rispetto al quale vi è stata una proposta di riformulazione. Chiedo all'onorevole Fanfani se accetta tale riformulazione.

GIUSEPPE FANFANI. L'emendamento interviene sull'articolo 2, nella parte finale (dopo la lettera *c*), nella quale abbiamo il

riferimento all'articolo 600-ter, che, secondo me, non consente di limitare questa aggravante tipica soltanto ai casi previsti dal quarto comma. Infatti, il primo comma dell'articolo 600-ter si riferisce allo sfruttamento dei minori di anni 18 per la realizzazione di esibizioni pornografiche, il secondo comma al commercio del materiale pornografico, il terzo comma si riferisce alla distribuzione, alla divulgazione o alla pubblicizzazione, mentre il quarto comma alla cessione. Limitare l'aggravante soltanto alla cessione, in relazione all'ingente quantità, e non anche alla distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione (visto che sotto il profilo della pericolosità sociale siamo sullo stesso piano) forse non è corretto. In questo senso riterrei opportuno riferire l'aggravante anche al terzo comma dell'articolo 600-ter del codice penale.

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Concordo con il collega Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI. Una seconda questione riguarda la limitazione della previsione soltanto all'ingente quantità. Abbiamo già parlato di questo, però la gravità del fatto compiuto non può essere ancorata soltanto alla quantità del materiale pedopornografico distribuito, divulgato, pubblicizzato o ceduto, perché tale gravità è intrinseca; il riferimento deve essere anche alle circostanze del reato.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*. È già grave !

GIUSEPPE FANFANI. Ma non è tutto grave nello stesso modo, poiché quando si parla di materiale pedopornografico ci si riferisce a materiale prodotto con individui che possono avere 17 anni, ma anche 2 anni. Esiste questa differenza che non consente di dare alla produzione di materiale pedo-pornografico una valutazione omogenea; una cosa è produrre tale materiale coinvolgendo ragazzini di 4 anni, altra cosa sarebbe se fossero coinvolti ragazzi di 17 anni. Forse un riferimento anche alla qualità del materiale potrebbe

consentire al magistrato una valutazione migliore. Comunque, se questo non è possibile, non ho difficoltà ad accettare la riformulazione suggerita dal relatore,

MARCELLA LUCIDI, *Relatore*. Il ragionamento che il collega Fanfani svolge ci porta comunque ad una indeterminatezza della norma. La mia preoccupazione è essenzialmente questa. Lo sforzo che si è fatto è stato quello di prevedere una fattispecie oggettiva, in presenza della quale si possa arrivare all'aggravamento della pena, e — lo ripeto — ciò avviene proprio perché si vuole, per la gravità del comportamento, escludere il patteggiamento.

GIUSEPPE FANFANI. Riformulo l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 2.501 (*seconda formulazione*).

(È approvato).

CAROLINA LUSSANA. Presidente, ritiro i miei emendamenti 3.501, 3.502, 3.503.

PRESIDENTE. Il deputato Fanfani ha riformulato il suo emendamento 3.500, nel senso indicato dal relatore.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fanfani 3.500 (*seconda formulazione*).

(È approvato).

Prendo atto che gli emendamenti Lussana 4.500, 5.500, 5.501, 7.501, 7.502 e l'articolo aggiuntivo Lussana 11.0500 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento Lussana 12.500.

CAROLINA LUSSANA. Considerato l'emendamento presentato dal relatore e anche il dibattito che vi è stato in precedenza, mi sembra di capire che la soluzione individuata sia quella di escludere il

patteggiamento non per tutti i reati di pedopornografia, ma unicamente per le fattispecie di reato aggravato. Questa è una soluzione di mediazione, ma, sinceramente — lo dico anche a nome del gruppo —, noi avremmo preferito l'esclusione dal patteggiamento *in toto*, per tutti queste tipologie di reato. Per questo, raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.500.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lussana 12.500, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento 12.700 del Governo.

GIOVANNI KESSLER. Signor presidente, intervengo per esprimere la mia totale non condivisione di tale emendamento. Abbiamo già discusso, perlomeno in via generale, dell'applicazione del patteggiamento a questo tipo di reati o ad alcuni di questi reati, per cui mi risparmio in questa sede di ripetere argomentazioni generali, però non può sfuggire che il problema relativo all'ammissibilità del patteggiamento per essi ha un suo fondamento, che è però limitato al seguente punto.

Il patteggiamento — ci è stato detto da alcuni esperti e da giudici, che ci hanno citato casi giudiziari concreti — consente all'autore (magari anche all'autore abituale o tendenziale) di questo tipo di reati di non essere conosciuto come tale, e questo potrebbe essere sicuramente un pericolo, nel caso in cui questa persona dovesse andare a lavorare a contatto con dei minori. Sappiamo che — almeno secondo la legislazione attuale — il patteggiamento non risulta sul certificato penale rilasciato a richiesta di privati e, dunque, la condizione di pluripregiudicato per questi reati non è nota (per questo egli potrà esser assunto come bidello, come insegnante o istitutore di bambini).

Questo è un problema che si poteva in vari modi risolvere (modificando, ad esempio, la norma sul certificato penale a richiesta di parte), ma il ministro ci ha detto, giustamente, che è stata istituita la pena accessoria dell'interdizione — e questo va benissimo — e che tale pena accessoria risulta nel certificato penale (anche a richiesta di parte) anche nel caso di patteggiamento.

Quindi, questo problema non esisterebbe più: anche se patteggia, il pregiudicato per questi reati (o perlomeno per alcuni di questi reati) o colui che tende a commettere questi reati è perlomeno conosciuto come tale. Per questo, il patteggiamento non contiene più in sé il pericolo di nascondere il criminale per questo tipo di reati. Allora, io credo che il patteggiamento, per questa tipologia di reati, quando ve ne siano le condizioni e quando vi sia anche il consenso del PM, non vada limitato, ma, in molti casi, incoraggiato. Il patteggiamento non è una diminuzione della gravità del fatto, non è una misura di favore per l'imputato; esso prescinde da qualsiasi tipo di valutazione di questo genere, tant'è vero che per questi reati noi aumentiamo le pene.

La limitazione del patteggiamento rischia addirittura di danneggiare le vittime e rendere più difficile il raggiungimento di una sentenza in questi casi. Pensiamo ai reati concernenti il turismo sessuale all'estero, che qui vengono esclusi dal patteggiamento allargato; tante volte la prova si ottiene soltanto tramite rogatoria internazionale ed è di difficile reperimento. Viceversa, con il patteggiamento la prova si raccoglie in maniera molto più spedita e semplice. Con l'emendamento presentato dal Governo vengono poi esclusi esplicitamente dal patteggiamento allargato alcuni di questi reati quando la vittima è un minore dei sedici anni, il che vuol dire che quando la vittima è un minorenne essa verrà necessariamente interrogata durante un contraddittorio delle parti. Tutto ciò, anche qualora l'interrogatorio si tenesse a porte chiuse, rappresenterebbe un ulteriore danno alla parte offesa. Non è questo il sistema di politica criminale utile a

contrastare questi reati. L'applicazione del patteggiamento, viceversa, può evitare di esporre le vittime alle frustrazioni del processo e può impedire la prescrizione che spesso interviene prima della conclusione dei procedimenti giudiziari.

GIUSEPPE FANFANI. Le valutazioni dell'onorevole Kessler sono certamente piene di buon senso e di ragionevolezza. Tuttavia, se vogliamo seguire questa strada, non possiamo includere il patteggiamento ed escludere il rito abbreviato; se si vuole evitare che in relazione a questi reati vi sia la possibilità di accedere graziosamente allo sconto di pena di un terzo — questa è la sostanza — evitando al contempo di dare l'impressione che lo Stato, a fronte di una collaborazione del responsabile del delitto, che da un lato rinuncia al processo e dall'altro evita il dibattimento, concede lo sconto di pena, bisogna inserire questa limitazione rapportandola con il rito abbreviato, altrimenti l'imputato, chiedendo il rito abbreviato, ottiene comunque lo sconto di pena ed evita il patteggiamento, senza tra l'altro che il pubblico ministero possa inserirsi nella richiesta.

Sotto il profilo tecnico suggerisco, quindi, di non inserire questa disposizione nell'articolo 1-bis concernente l'articolo 444 del codice di procedura penale, prevedendo appositamente un articolo 1-ter. Suggerisco inoltre di richiamare l'articolo 1-ter all'interno dell'articolo 438 del codice di procedura penale, perché in questo modo potremmo inserire la limitazione trasferendola nel giudizio abbreviato. Si tratta, però, di una scelta pesante a livello sistematico anche se tecnicamente possibile, tanto che in passato a fronte di questa obiezione preferimmo alzare la pena.

CAROLINA LUSSANA. Esprimo un voto favorevole su questo emendamento del Governo che ritengo una mediazione accettabile, anche se la nostra linea era di maggiore fermezza. Inviterei però la relatrice ed il Governo a tenere in considerazione l'intervento dell'onorevole Fanfani e

quanto da lui suggerito. Mi rendo conto che si tratta di una scelta con un suo peso, ma, visto che stiamo parlando di reati che hanno una particolare gravità ed un fortissimo impatto presso l'opinione pubblica, forse lasciare perdere le ragioni di sistematicità, tenendo in maggiore considerazione le ragioni di opportunità può farci propendere verso l'esclusione non solo del patteggiamento ma anche del rito abbreviato.

ANNA FINOCCHIARO. Convengo con l'onorevole Fanfani sul fatto che il nostro sistema, così come si è evoluto, vede un perverso gioco di possibilità di coniugazione dei vantaggi del rito abbreviato con quelli del patteggiamento, in quanto si può chiedere il rito abbreviato in primo grado ed il patteggiamento in secondo. Oggi, però, stiamo ragionando di due cose profondamente diverse. Il rito abbreviato necessita comunque della valutazione dell'esistenza degli elementi che possono condurre ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato deciso sulla base delle risultanze delle indagini preliminari ed ha come caratteristica quella di poter definire più celermemente, qualora ve ne siano le condizioni, procedimenti nei quali l'evidenza della prova o la possibilità di un'integrazione probatoria rapida ed efficiente sia tale da poter giungere a sentenza, mentre il patteggiamento è una decisione allo stato degli atti e non implica alcuna condanna. Ritengo che questo problema vada risolto nel momento in cui ci occuperemo del patteggiamento e della sua relazione con il rito abbreviato. Trovo comunque che il punto di mediazione trovato sia tale da poterci condurre ad esprimere un parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 12.700 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lussana 12.501, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lussana 12.502, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Lussana 12.0503, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Lussana 12.0504, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

CAROLINA LUSSANA. Ritiro l'aggiuntivo 19.0500 e l'emendamento 20.500, al fine di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto. Ritiro inoltre l'emendamento 20.503 e l'articolo aggiuntivo 20.0504.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 21.500 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio verranno inviati alle Commissioni competenti per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 5 luglio 2005.*

ALLEGATO

Misure contro la pedofilia.

C. 4599 Governo, C. 311 Mazzuca, C. 382 Buttiglione, C. 408 Mussolini, C. 593 Prestigiacomo, C. 726 Mussolini, C. 953 Butti, C. 1346 Foti, C. 1489 Marras, C. 2038 Deodato, C. 1029 Massidda, C. 2422 Francesca Martini, C. 2415 Burani Procaccini, C. 2521 Cirielli, C. 3122 Cima, C. 2669 Pecorella, C. 3691 Milanese, C. 3235 Francesca Martini, C. 4299 Santori, C. 2864 Cé, C. 5359 Francesca Martini, C. 4466 Perrotta e C. 5845 Brugger.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata in misura non superiore ai due terzi.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi ».

1. 700. Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a tre anni *con le seguenti:* con la reclusione da due a dieci anni.

1. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a tre anni *con le seguenti:* con la reclusione da due a sei anni.

1. 501. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1 sostituire le parole: della reclusione o della multa *con le seguenti:* della reclusione e della multa.

1. 502. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 600-bis del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Nei casi dei commi precedenti, quando per le modalità o le circostanze dell'azione il fatto è di particolare gravità, la pena è aumentata in misura non eccezionale i due terzi ».

1. 503. Fanfani.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con la reclusione fino a tre anni *con le seguenti:* con la reclusione fino a cinque anni.

2. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) nei casi dei commi precedenti, quando per le modalità o le circostanze dell'azione il fatto è di particolare gravità, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi.

2. 501. Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità».

2. 501. Fanfani (seconda formulazione).

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire le parole: con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 con le seguenti: con la reclusione da sette a dieci anni e con la multa non inferiore a euro 5.000.

3. 501. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire le parole: con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 con le seguenti: con la reclusione fino a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 5.000.

3. 502. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, sostituire le parole: con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a

euro 1.549 con le seguenti: con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 5.000.

3. 503. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quater, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. La raccolta e la detenzione del suddetto materiale è tuttavia consentita, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente, a fini di studio e di indagine ai soggetti impegnati nello studio e nel contrasto del fenomeno della pedopornografia.

3. 504. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: Quando per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità o quantità del materiale detenuto il fatto è di particolare gravità, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi.

3. 500. Fanfani.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

3. 500. Fanfani (seconda formulazione).

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 600-quater.2.

4. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quinquies, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000 con le seguenti: con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 80.000.

5. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 600-quinquies, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000 con le seguenti: con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 80.000.

5. 501. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

ART. 7.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: che non ha compiuto gli anni sedici con le seguenti: che non ha compiuto gli anni diciotto.

7. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da tre a sei anni con le seguenti: con la reclusione da cinque a dieci anni.

7. 501. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da tre a sei anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a sei anni.

7. 502. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 8 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nel Capo III, Sezione I del Codice penale ed il fatto è stato commesso avvalendosi di strumenti telematici è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 ».

2. All'articolo 12 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) nei casi previsti dall'articolo 8, comma 4-bis ».

11. 0500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. Per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, non si applicano gli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale.

12. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — 1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, comma 1-bis, dopo le parole: « di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater » sono aggiunte le seguenti: « i procedimenti per i delitti di cui agli arti-

coli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e 609-quater del codice penale ».

12. 700. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole i procedimenti per i delitti di cui agli articoli fino alla fine del periodo, con le seguenti: i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies del codice penale.

12. 501. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: i procedimenti per i delitti di cui agli articoli fino alla fine del periodo con le seguenti: i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies del codice penale.

12. 502. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. I procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha com-

piuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 438 del codice di procedura penale.

12. 0503. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. I procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 438 del codice di procedura penale.

12. 0504. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. — 1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 57-ter. — (Responsabilità del provider). — Ad esclusione di quanto previsto nel presente articolo il fornitore di servizi non può mai essere ritenuto responsabile del materiale contenuto nei siti da lui ospitati o di quanto attraverso di lui veicolato.

È tuttavia fatto obbligo ai fornitori di servizio di predisporre e mantenere almeno un indirizzo di posta elettronica destinato unicamente a ricevere e trattare le segnalazioni di abuso del servizio. Il Comitato di Garanzia Internet Minori ri-

ceve in copia le segnalazioni degli utenti, le verifica ed invita i provider a prendere i dovuti provvedimenti.

Al di fuori dei casi di concorso nel reato e salva la responsabilità dell'autore del reato, il fornitore di servizi di *hosting* o di *housing* che, in caso di materiale palesemente illegale all'interno del proprio servizio, sebbene debitamente informato omette di adottare i dovuti provvedimenti è punito, con la reclusione sino da 6 mesi a quattro anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente il fornitore di servizio che sebbene debitamente informato tollera ripetuti atti illeciti da parte di un proprio utente è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Il provider ha l'obbligo di conservare per almeno 36 mesi i files di log relativi agli accessi alla rete effettuati dai propri utenti nonché i log relativi all'utilizzo di server FTP o strumenti similari.

La mancata conservazione del suddetto materiale è punita con la reclusione sino a 3 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Nei casi più gravi le pene possono essere raddoppiate».

19. 0500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

denza dell'organismo attraverso la stipula di protocolli d'intesa atti alla collaborazione tra i due organismi.

20. 500. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il fornitore di servizi di connessione alla rete Internet, di seguito denominato « provider », è obbligato a dotare il sistema di connessione alla rete di filtri che impediscono ai minori la visione di pagine recanti contenuti inappropriati alla sensibilità e allo sviluppo psicofisico del minore, nonché l'invio di dati sensibili riguardanti il minore stesso o il suo nucleo familiare. Il « provider » è altresì obbligato a predisporre appositi percorsi di navigazione al fine di consentire al genitore la previa selezione dei siti accessibili al minore.

20. 501. Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 14-ter, comma 1-bis, sostituire le parole: Il materiale *con le seguenti:* i file di log e di navigazione.

20. 502. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 14-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I fornitori di connettività alla rete internet, i providers di servizi di *hosting* o di *housing* della rete, al fine di tutelare i minori fruitori della rete, sono tenuti a fornire alle famiglie con minori, alle scuole, alle biblioteche e a tutti i centri di aggregazione giovanile che hanno postazioni della rete internet, ivi compresi gli internet-point, servizi di navigazione differenziata tra adulto e mi-

Al comma 1, capoverso ART. 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti pubblici o privati, previsti dal comma 1, unitamente agli organismi di volontariato impegnati nella lotta alla pornografia minorile attraverso i siti internet, che svolgono attività di studio e monitoraggio della rete ai fini della segnalazione di cui al comma precedente, vengono autorizzati dalla Procura della Repubblica del luogo di resi-

nore, ai sensi del codice di autoregolamentazione « internet e minori ».

20. 503. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e di intervento per la prevenzione dell'abuso e per la tutela del minore; organizzano, altresì, corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie, gli insegnanti e gli educatori in genere in materia di tutela del fanciullo.

I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

20. 0504. Lussana, Francesca Martini, Guido Rossi.

ART. 21.

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

21. 500. Il relatore.

